

LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1991, N. 2

**Concessione di contributi per interventi finanziari
in favore delle popolazioni della Repubblica della Romania
e della Repubblica del Libano¹**

Art. 1 (Iniziativa per la Romania)

1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni della Repubblica della Romania, è autorizzata, a carico del bilancio 1990, la spesa di Lire 200 milioni da assegnare, quale contributo straordinario per iniziative realizzate o da realizzare finalizzate ad interventi connessi agli eventi accaduti nel dicembre 1989.

Art. 2 (Iniziativa per il Libano)

1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni della Repubblica del Libano, è autorizzata, a carico del bilancio 1990, la spesa di Lire 200 milioni da assegnare quale contributo straordinario per iniziative realizzate o da realizzare a favore delle popolazioni libanesi.

Art. 3 (Ripartizione degli importi)

1. L'individuazione degli enti, associazioni e comitati, ai quali assegnare le somme di cui ai precedenti articoli, nonché la determinazione degli importi spettanti a ciascuno di essi, saranno effettuate dalla Giunta regionale, su proposta di un

¹ In B.U. 29 gennaio 1991, n. 5.

Comitato nominato dalla Giunta medesima composto da tre rappresentanti della stessa Giunta e da due rappresentanti designati dalle minoranze del Consiglio regionale.

2. Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno dettate le norme di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti di cui agli articoli 1 e 2 e le altre modalità di erogazione dei contributi stessi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 dovrà inoltre controllare e verificare che le iniziative di cui alla presente legge vadano effettivamente e direttamente a vantaggio delle popolazioni interessate.

Art. 4 (Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 400 milioni a carico dell'esercizio 1990, viene iscritto nel bilancio 1991 e trova copertura, a norma dell'articolo 23, commi 4 e 5, del Testo Unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L, mediante utilizzo di pari importo del fondo globale di cui al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1990.

